

IP245 - EXPO GUIDE*Provvedimento n. 25804*

L'AUTORITÀ GARANTE DELLA CONCORRENZA E DEL MERCATO

NELLA SUA ADUNANZA del 22 dicembre 2015;

SENTITO il Relatore Dottor Salvatore Rebecchini;

VISTA la Parte II, Titolo III, del Decreto Legislativo 6 settembre 2005, n. 206, recante "Codice del Consumo" e successive modificazioni (di seguito, Codice del Consumo);

VISTO, in particolare l'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, in base al quale in caso di inottemperanza ai provvedimenti d'urgenza o a quelli inibitori o di rimozione degli effetti, l'Autorità applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro e nei casi di reiterata inottemperanza l'Autorità può disporre la sospensione dell'attività di impresa per un periodo non superiore a trenta giorni;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689;

VISTO l'art. 19 del "*Regolamento sulle procedure istruttorie in materia di pubblicità ingannevole e comparativa, pratiche commerciali scorrette, violazione dei diritti dei consumatori nei contratti, violazione del divieto di discriminazioni e clausole vessatorie*", adottato dall'Autorità con delibera del 1° aprile 2015;

VISTA la propria delibera n. 24788, del 5 febbraio 2014, con la quale l'Autorità ha accertato la scorrettezza della pratica commerciale posta in essere da Expo Guide S.C., a partire dal gennaio 2012 e temporaneamente sospesa in data 12 novembre 2013 per effetto della misura cautelare disposta dall'Autorità con la delibera n. 24524 del 18 settembre 2013, articolata in una pluralità di condotte che consistono nella preiscrizione unilaterale e non richiesta dei dati aziendali delle microimprese in una banca dati *online*, al fine di promuovere la sottoscrizione di un servizio non richiesto di annunci pubblicitari a pagamento mediante il ricorso all'indebito condizionamento del processo decisionale delle microimprese, nonché nella neutralizzazione del diritto di recesso pattiziamente concesso e nel ripetuto invio di avvisi e solleciti di pagamento, accompagnati in alcuni casi dalla minaccia di adire le vie legali per il recupero coattivo del credito vantato;

VISTA la propria delibera n. 25557, del 9 luglio 2015, con la quale l'Autorità ha accertato che il comportamento della società Expo Guide S.C. costituiva violazione dell'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo per non aver ottemperato alla suddetta delibera n. 24788, del 5 febbraio 2014;

VISTI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Con provvedimento n. 24788, del 5 febbraio 2014, l'Autorità, all'esito del procedimento PS9026, ha ritenuto che la pratica commerciale posta in essere da Expo Guide S.C. (di seguito "Expo-Guide") nei confronti delle microimprese italiane, fosse scorretta ai sensi degli artt. 20, 24, 25, comma 1, lettere *d*) ed *e*), nonché 26, comma 1, lettera *f*), del Codice del Consumo e ne ha vietato la diffusione o continuazione. Con tale provvedimento, in particolare, l'Autorità ha

accertato il carattere scorretto della pratica commerciale realizzata da Expo-Guide, articolata intorno a una serie di condotte volte a promuovere un servizio in abbonamento di annunci pubblicitari *online*, a ostacolare l'esercizio del diritto di recesso pattiziamente concesso, nonché a richiedere con modalità aggressive, direttamente o mediante una società di recupero crediti, il pagamento delle rate di tale abbonamento facendo anche ricorso alla minaccia di agire in giudizio.

2. Non avendo il professionista adottato, entro il termine previsto dalla lettera *c)* della suddetta delibera, alcuna misura idonea a rimuovere i profili di scorrettezza accertati in relazione alla pratica commerciale sopra descritta, l'Autorità, con provvedimento n. 25308 del 3 febbraio 2015 (procedimento IP230), ha contestato a Expo-Guide di aver violato la lettera *a)* della più volte citata delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014, successivamente deliberandone l'inottemperanza con provvedimento n. 25557 del 9 luglio 2015.

3. In particolare, varie microimprese italiane sottoscrittrici dell'abbonamento avevano segnalato di aver ricevuto via *e-mail* delle richieste di pagamento tramite una agenzia di recupero crediti che agisce in nome e per conto di Expo-Guide¹. Dette richieste di pagamento risultavano pervenute alle suddette microimprese in un periodo successivo alla notifica del provvedimento n. 24788 del 5 febbraio 2014 e si riferivano a somme di denaro particolarmente elevate in quanto all'importo originariamente richiesto il professionista aveva aggiunto, per ogni sollecito, delle ulteriori somme a titolo di interessi e spese di mora. Tali solleciti, inoltre, contenevano anche espressioni intimidatorie adoperate da Expo-Guide per minacciare il recupero coattivo di un credito indebitamente vantato.

4. L'Autorità ha ritenuto che l'invio delle predette richieste di pagamento integrasse la reiterazione di una delle condotte facenti parte integrante della pratica commerciale scorretta e sanzionata con la delibera n. 24788, del 5 febbraio 2014. L'Autorità, pertanto, con il provvedimento n. 25557 del 9 luglio 2015 ha ritenuto che il comportamento posto in essere da Expo-Guide costituisse inottemperanza alla lettera *a)* della già citata delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014 in quanto le condotte poste in essere dal predetto professionista, anche attraverso i solleciti e le proposte inviate per mezzo di due società di recupero crediti², ricalcavano sostanzialmente il medesimo *modus operandi* che l'Autorità aveva già ritenuto scorretto sulla scorta della summenzionata delibera n. 24788, del 5 febbraio 2014.

5. Sulla base delle segnalazioni pervenute a partire dal mese di settembre 2015 è emerso che Expo-Guide ha continuato a realizzare la pratica commerciale ritenuta scorretta dall'Autorità, con riferimento ai medesimi profili che hanno condotto all'accertamento dell'inottemperanza alla delibera n. 24788 del 5 febbraio 2014. In particolare, il professionista, per il tramite della società di recupero crediti CSML, ha fatto pervenire alle microimprese italiane coinvolte nella pratica commerciale scorretta innanzi descritta ulteriori solleciti di pagamento, accompagnati dalla minaccia di adire un'autorità giudiziaria straniera per il recupero coattivo di un credito indebitamente vantato, nonché proposte transattive cosiddette a saldo e a stralcio.

¹ Si trattava della International Credit Assessment Agency Ltd. (di seguito "ICAA"), società cipriota di recupero crediti.

² Oltre alla già citata ICAA, Expo-Guide aveva fatto pervenire alle microimprese italiane coinvolte nella pratica commerciale scorretta innanzi descritta, solleciti di pagamento e proposte transattive anche per il tramite della società di recupero crediti Conflict Solutions Management Ltd. (di seguito "CSML").

6. Il provvedimento n. 25557, del 9 luglio 2015, risulta notificato a Expo-Guide in data 3 settembre 2015. Pertanto, dalle evidenze documentali, risulta che la pratica commerciale ritenuta scorretta dall'Autorità è stata nuovamente diffusa successivamente alla data di notifica del predetto provvedimento.

7. Ricorrono, in conclusione, i presupposti per l'avvio del procedimento previsto dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, volto all'irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 a 5.000.000 euro.

RITENUTO, pertanto, che i fatti accertati integrano una fattispecie di inottemperanza alla delibera dell'Autorità n. 24788, del 5 febbraio 2014, ai sensi dell'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

DELIBERA

a) di contestare alla società Expo-Guide S.C. la violazione di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo, per non aver ottemperato alla delibera dell'Autorità n. 24788, del 5 febbraio 2014;

b) l'avvio del procedimento per eventuale irrogazione della sanzione pecuniaria di cui all'articolo 27, comma 12, del Codice del Consumo;

c) che il responsabile del procedimento è il Dott. Luca Biffaro;

d) che può essere presa visione degli atti del procedimento presso la Direzione C, della Direzione Generale per la Tutela del Consumatore dell'Autorità, dai legali rappresentanti della società Expo Guide S.C., ovvero da persone da essa delegate;

e) che entro il termine di trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, gli interessati possono far pervenire all'Autorità scritti difensivi e documenti, nonché chiedere di essere sentiti;

f) che il procedimento deve concludersi entro centoventi giorni dalla data di comunicazione del presente provvedimento.

Ai fini della quantificazione dell'eventuale sanzione pecuniaria prevista dall'art. 27, comma 12, del Codice del Consumo, si richiede a Expo Guide S.C. di fornire copia dell'ultimo bilancio ovvero idonea documentazione contabile attestante le condizioni economiche nell'ultimo anno.

Il presente provvedimento sarà notificato ai soggetti interessati e pubblicato nel Bollettino dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Chieppa

IL PRESIDENTE

Giovanni Pitruzzella
